



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 27 del 22/04/2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA VILLAGGIO

IL SINDACO

PREMESSO

CHE a seguito di verifiche è emersa la necessità di provvedere urgentemente all'esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado di via Villaggio – Montalto Uffugo;

CHE per effettuare gli interventi di adeguamento è necessario, per ragioni di sicurezza, provvedere alla chiusura dell'intero plesso scolastico;

CHE i lavori inizieranno nella giornata di giovedì 25/04/2024 e termineranno nella serata di martedì 30/04/2024;

CONSIDERATO CHE, per tutte le motivazioni sopra rappresentate, si rende necessaria la chiusura del Plesso Scolastico che ospita la scuola secondaria di primo grado di via Villaggio dal 29/04/2024 al 30/04/2024;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L.;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

la chiusura del Plesso Scolastico ospitante la scuola secondaria di primo grado di via Villaggio dal 29/04/2024 al 30/04/2024 compreso.

DISPONE

CHE copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Al Prefetto di Cosenza;
- al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Scalo;
- al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo;

- Al Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo;

Pubblicata: - sul sito Internet Istituzionale,
- All'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine la verifica dell'esatto adempimento della presente ordinanza;

AVVERTE

CHE l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 C.P. e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio a spese degli obbligati saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del T.U.L.P.S.

RENDE NOTO

CHE contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Dalla Residenza Municipale, 22/04/2024

Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCILO

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.